

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO**

in persona del Giudice Unico Dr. Massimo Canosa ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. omissis R.G., rimessa a decisione all'udienza di trattazione del 5.2.2019 e vertente

**TRA**

**CLIENTI**

**ATTORI**

**CONTRO**

**BANCA**

**CONVENUTA**

**OGGETTO:** appello avverso la sentenza n. 171 del 6.4.2017 del Giudice di Pace di Lanciano

**CONCLUSIONI**

L'Avv. (omissis) per gli attori conclude: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, quale giudice di appello, contrariis recjectis, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace ad emanare il decreto ingiuntivo perché destinato illegittimamente a condizionare le statuizioni riservate al giudice di appello nel giudizio rubricato al RG n. omissis/2016 vertente tra (omissis) contro la Banca per l'effetto annullarlo in uno con la sentenza resa in sede oppositiva; accogliere per i motivi esposti in narrativa il suesteso appello, decretando per l'effetto, sotto ogni altro profilo giuridico, la nullità della impugnata sentenza (resa in giudizio oppositivo) nonché del decreto ingiuntivo n. omissis del 15.7.2016 emesso dal Giudice di Pace di Lanciano; riformare in ogni caso nel merito, alla stregua delle argomentazioni esposte in narrativa, l'impugnata sentenza per violazione di legge sia per quanto concerne il riconosciuto diritto di rivalsa ex art. 1299 c.c. nonché sul punto afferente la comminata condanna ex art. 96 III comma cpc, in quest'ultimo caso anche per difetto di motivazione; condannare la Banca in prospettiva dell'auspicato accoglimento del gravame, alla restituzione di qualsiasi somma che dovesse medio tempore essere richiesta, soprattutto se in executivis, dall'Istituto di credito appellato agli odierni deducenti, somma che da questi verrebbe esborsata in forza di titolo provvisorio; il tutto si d'ora con richiesta di risarcimento danni da liquidarsi in separata sede; condannare la Banca alla rifusione delle spese e competenze di lite afferenti il doppio grado”*

L'Avv. (omissis) per la convenuta così conclude: *“Voglia codesto On.le Tribunale respingere l'appello perché inammissibile e comunque infondato, per l'effetto confermando l'impugnata sentenza. Con vittoria delle spese e delle competenze tutte di lite, e sempre con l'auspicabile applicazione dell'art. 96 comma 3 cod. proc. civile”*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

CLIENTI proponevano appello avverso la sentenza n. omissis del 6.4.2017 con atto depositato il 8.9.2017 al fine di vedere accolte le richieste e conclusioni sopra riportate; la Banca spa si costituiva con comparsa depositata il 9.1.2018 nella quale formulava le richieste

*Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Massimo Canosa, n. 120 del 7 maggio 2019*

e conclusioni sopra indicate; all'udienza del 15.1.2018 il Giudice, su concorde richiesta delle parti, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 4.2.2019 (poi rinviata d'ufficio al 5.2.2019). Il procedimento era quindi assegnato a questo giudicante per effetto di provvedimento di variazione tabellare del Presidente del Tribunale in data 31.1.2018.

All'udienza del 5.2.2019 i procuratori presenti si riportavano alle rispettive richieste e conclusioni, chiedendo l'emissione della sentenza e la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Come si evince chiaramente dalla lettura della sentenza impugnata, il fondamento del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace in data 15.7.2016 è costituito dalla precisa applicazione del disposto dell'art. 1299 c.c.: in sostanza, poiché la sentenza del Tribunale di Lanciano, nel rigettare la domanda degli odierni appellanti, ha comunque compensato le spese processuali (ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio), e poiché legittimamente il perito aveva chiesto ed ottenuto il pagamento dell'intero importo liquidatogli all'odierna appellata, quest'ultima, avendo sopportato per intero il costo della disposta CTU, ne ha chiesto il pagamento pro quota alla controparte processuale, invocando l'emissione del decreto ingiuntivo sopraindicato, al fine di precostituire un titolo giudiziale (altrimenti mancante) da poter eventualmente portare ad esecuzione.

Nell'originaria opposizione a decreto ingiuntivo (che fissa e cristallizza il *thema decidendum* anche della fase di appello) si rilevava la non necessità del ricorso alla procedura monitoria, in quanto lo stesso decreto di liquidazione emesso dal giudicante in favore del perito di ufficio costituiva titolo per il pagamento del medesimo; la tesi di parte appellante in realtà potrebbe valere per il consulente d'ufficio, il quale ben potrebbe azionare (qualora non opposto) il decreto di liquidazione del giudice, ma non anche per la parte che ha provveduto all'integrale pagamento delle competenze spettanti al perito di ufficio, la quale solo all'esito della dimostrazione di tale pagamento può ottenere un distinto titolo giudiziale da portare ad esecuzione (e solo ovviamente per la quota per la quale gli odierni appellanti sono obbligati in forza del principio di ripartizione paritaria delle somme liquidate al CTU dall'organo giurisdizionale).

Né assume rilievo la circostanza che la sentenza emessa nell'ambito del precedente giudizio civile sia stata appellata e la fase di appello sia tuttora pendente davanti al giudice competente: infatti, la Corte d'Appello potrà eventualmente (sia in caso di conferma che di riforma della prima decisione) operare un diverso regolamento delle spese processuali, ma nulla potrà dire in ordine all'effettivo pagamento degli onorari già liquidati, che le parti dovranno successivamente regolare in base al disposto della Corte d'Appello (gli odierni appellanti chiedendo alla banca la restituzione di quanto pagato nel caso in cui la decisione fosse totalmente favorevole nei loro confronti, la banca chiedendo il pagamento delle ulteriori spese processuali in caso di totale soccombenza degli odierni appellati): pertanto, la circostanza della pendenza della causa originaria in secondo grado è talmente irrilevante da giustificare e legittimare in pieno la decisione del primo giudicante (che si conferma in questa sede) di rigettare la richiesta di sospensione del procedimento, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio e quello principale; ne deriva che ovviamente non può essere in alcun modo condiviso il principio di diritto enunciato nell'atto di appello, in quanto la decisione impugnata non ha alcuna attinenza con le statuizioni che è chiamato ad adottare il giudice di appello della prima causa intercorsa tra le parti e nella quale la consulenza tecnica d'ufficio è stata resa.

L'infondatezza dell'atto di appello ne determina il pieno rigetto, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali, oltre che di una ulteriore somma dovuta ai

*Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Massimo Canosa, n. 120 del 7 maggio 2019*

sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. (che si ritiene di liquidare nel triplo di quanto liquidato dal primo giudicante, apparendo vieppiù intenso ed ingiustificato l'abuso del diritto ad opera degli opposenti), essendo l'impugnazione proposta (al pari dell'originaria opposizione a decreto ingiuntivo) puramente dilatoria e quindi temeraria, poiché sfornita di qualsiasi supporto normativo ed anzi palesemente contraria ai principi civilistici in materia di obbligazioni solidali, quale è quella gravante sulle parti processuali in relazione alla liquidazione di spese ed onorari degli ausiliari del giudice in caso di compensazione delle spese processuali.

### P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. omissis/2017, promosso da (omissis) contro la Banca ogni altra istanza disattesa, così provvede:

1. Rigetta l'appello proposto da CLIENTI
2. Condanna CLIENTI al pagamento delle spese processuali in favore della Banca, che si liquidano in euro 2.900 più accessori di legge.
3. Condanna CLIENTI al pagamento della somma di euro 900 in favore di Banca ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.

Così deciso in Lanciano il 7.5.2019

Il Giudice  
Dr. Massimo CANOSA

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*